

AUTORITA' di BACINO del RENO

Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia *aggiornamento 2007*

Norme

**Testo coordinato a seguito di
modifiche e integrazioni ex art. 24 comma 6 delle norme
relative all' art. 20 sul controllo degli apporti d'acqua**

**adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale
dell'Autorità Bacino Reno n. 1/1 del 5 marzo 2014**

**approvato con deliberazione
della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 857 del 17/06/2014**

entrato in vigore con la pubblicazione nel BUR del 2 luglio 2014

AUTORITA' di BACINO del RENO

Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia *aggiornamento 2007*

Norme

**Il Presidente
dell'Autorità di Bacino del Reno**

Prof. Marioluigi Bruschini

**Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Reno**

Dott. Ferruccio Melloni

Il Coordinatore

Dott.Geol. Paola Maldini

I - RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI

Il Progettista

Dott.Geol. Domenico Preti

II - RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO RETE IDROGRAFICA

Il Progettista

Dott.Ing. Lorenza Zamboni

III - QUALITÀ DELL'AMBIENTE FLUVIALE

Il Progettista

Dott.Biol. Lorenzo Canciani

INDICE

<i>art. 1 (oggetto del Piano)</i>	1
<i>art. 2 (obiettivi e finalità del Piano)</i>	1
<i>art. 3 (elaborati del Piano)</i>	2
<i>art. 4 (definizioni)</i>	4
TITOLO I RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI	9
<i>art. 5 (aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate)</i>	9
<i>art. 6 (aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate: area in dissesto)</i>	10
<i>art. 7 (aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto)</i>	10
<i>art. 8 (aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate: area da sottoporre a verifica)</i>	11
<i>art. 9 (aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi)</i>	12
<i>art. 10 (aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate: norme per usi agroforestali)</i>	12
<i>art. 11 (elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4)</i>	14
<i>art. 12 (attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano)</i>	15
<i>art. 13 (sistema rurale e forestale)</i>	17
<i>art. 14 (norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico)</i>	19
TITOLO II RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA	22
<i>art. 15 (alveo attivo)</i>	22
<i>art. 16 (aree ad alta probabilità di inondazione)</i>	23
<i>art. 17 (aree per la realizzazione degli interventi strutturali)</i>	25
<i>art. 18 (fasce di pertinenza fluviale)</i>	26
<i>art. 19 (bassa probabilità di inondazione)</i>	28
<i>art. 20 (controllo degli apporti d'acqua in pianura e nel territorio collinare)</i>	28
<i>art. 21 (controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema)</i>	30
<i>art. 22 (attraversamenti)</i>	30
<i>art. 23 (regolamentazione delle attività estrattive)</i>	31
<i>art. 24 (norme di attuazione in materia di assetto della rete idrografica)</i>	32
TITOLO III QUALITÀ DELL'AMBIENTE FLUVIALE	34
<i>art. 25 (conservazione e valorizzazione del demanio fluviale)</i>	34
<i>art. 26 (costituzione, mantenimento e manutenzione delle fasce riparie)</i>	34
<i>art. 27 (potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali)</i>	35
<i>art. 28 (norme di attuazione in materia qualità dell'ambiente fluviale)</i>	35
TITOLO IV NORME FINALI	36
<i>art. 29 (effetti del piano)</i>	36
<i>art. 30 (coordinamento fra i piani)</i>	36

art. 1 (oggetto del Piano)

1. Oggetto del presente Piano sono:
 - il territorio del bacino idrografico del torrente Samoggia;
 - i territori di pianura e pedecollinari scolanti nel F.Reno delimitati a ovest, nord e est, dai limiti di alveo del T. Lavino, del T. Samoggia e del F. Reno e a sud dallo spartiacque del bacino del Rio Canalazzo;
 - il sistema dei versanti dei territori sopra indicati.

art. 2 (obiettivi e finalità del Piano)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 183/89 gli obiettivi del presente Piano sono:
 - l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
 - la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
 - la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
 - la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche;
 - la riqualificazione ambientale degli ambiti fluviali.
2. Il presente Piano, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 1, prevede la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali e detta regole per l'uso del suolo, per la gestione idraulica del sistema.
3. Gli interventi previsti dal presente Piano hanno complessivamente le seguenti finalità specifiche:
 - la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agro-silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
 - la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto;
 - la riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e di interventi necessari a ridurre l'artificialità del corso d'acqua finalizzati anche al recupero della funzione di corridoio ecologico;

- il miglioramento delle fasce riparie per garantire la più elevata diversità ecologica e la massima funzionalità di autodepurazione possibile.

art. 3 (elaborati del Piano)

1. Il presente piano è articolato in Relazione Generale; Norme; Titolo I (Rischio da Frana e Assetto dei Versanti), Titolo II (Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica) e Titolo III (Qualità dell’Ambiente Fluviale).
2. Costituiscono parte integrante del presente piano i seguenti elaborati, tavole e allegati relativi al Titolo I (Rischio da Frana e Assetto dei Versanti):
 - Relazione e programma degli interventi;
 - Allegato n.1: “Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio da frana”
 - Allegato n.2: “Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1”
 - Allegato n.3: “Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana”
 - tavola 1 “1.Carta del rischio nel territorio del bacino montano” in scala 1:25.000;
 - Zonizzazioni Aree a Rischio perimetrate: schede dalla n. 2 alla n. 23, n. 173 e n. 174 e relativo programma di interventi per le aree a rischio da molto elevato (R4) ad elevato (R3) nel territorio del bacino montano con relativa cartografia alla scala 1:5.000 per la Regione Emilia-Romagna;

N°Scheda	Località perimetrate	Comune	Provincia
02	Gessi	Zola Predosa	BO
03	Piastrella	Monte S.Pietro	BO
04	Calderino	Monte S.Pietro	BO
05	Rio Tradito	Monte S.Pietro	BO
06	Oca	Monte S.Pietro	BO
07	Mongiorgio	Monte S.Pietro	BO
08	Monte S. Giovanni	Monte S.Pietro	BO
09	Monte Pastore	Monte S.Pietro	BO
10	Monteveglia	Monteveglia	BO
11	Savigno	Savigno	BO
12	Vescogna	Savigno	BO
13	La Villa	Savigno	BO
14	Paoloni	Savigno - Zocca	BO - MO
15	Riva Bene	Savigno	BO
16	San Prospero	Savigno	BO
17	Tiola	Castello di Serravalle	BO
18	Monte Cervo	Sasso Marconi	BO
19	Tolè	Vergato	BO
20	Zocca	Zocca	MO
22	Montecorone	Zocca	MO
23	Montombraro	Zocca	MO
173	Guiglia	Guiglia	MO
174	Badia - Pilastrino	Monte S.Pietro	BO

- tavola 2 “2.Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano” in scala 1:25.000;

- Zonizzazioni Carta delle Attitudini alle Trasformazioni Edilizio-Urbanistiche perimetrate: schede dal n. A37 al n. A41 con relativa cartografia alla scala 1:5.000 per la Regione Emilia Romagna;

N°Scheda	Località perimetrate	Comune	Provincia
A37	Marina	Savigno, Castello di Serravalle	BO
A38	Oca via Piombaro	Monte S.Pietro	BO
A39	Cà Nova Marconi	Sasso Marconi	BO
A40	Savigno – Doccia	Savigno	BO
A41	Bazziganta	Monte San Pietro	BO

- tavola 3 “3. Carta del sistema rurale e forestale nel territorio del bacino montano” in scala 1:25.000;
3. Costituiscono parte integrante del presente piano i seguenti elaborati, tavole e allegati relativi al Titolo II (Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica):
- Relazione (fanno parte integrante della relazione le tavole dalla B.1 alla B.2 “Aree passibili di inondazione, aree di potenziale allagamento e sezioni trasversali di riferimento” in scala 1:25.000);
 - Programma degli interventi;
 - tavola A “localizzazione delle situazioni a rischio elevato o molto elevato” in scala 1:50.000 per la corografia e 1:25.000 per i quadri;
 - tavole dalla 1.1 alla 1.2 “classificazione del reticolo idrografico e ambiti territoriali normati” in scala 1:30.000;
 - tavola 2.0 “quadro d’unione tavole” in scala 1:40.000;
 - tavole dalla 2.1 alla 2.12 “zonizzazione torrente Samoggia” in scala 1:5.000;
 - tavole dalla 2.13 alla 2.16 “zonizzazione torrenti Ghiaia di Serravalle e Ghiaia di Montecombraro” in scala 1:5.000;
 - tavole dalla 2.17 alla 2.24 “zonizzazione torrenti Lavino, Olivetta e Landa” in scala 1:5.000;
 - tavole dalla 2.25 alla 2.28 “zonizzazione corsi d’acqua collinari tra torrente Samoggia e torrente Lavino” in scala 1:5.000;
4. Costituiscono parte integrante del presente piano i seguenti elaborati, tavole e allegati relativi al Titolo III (Qualità dell’Ambiente Fluviale):
- Relazione;
5. Costituiscono parte integrante del presente piano i seguenti allegati tecnici (forniti su supporto informatico):
- Allegato Tecnico A, relativo al Titolo III:
 - Relazione;
 - tavole dalla 1 alla 8 “Analisi della consistenza delle fasce tampone e del grado di criticità funzionale” in scala 1:5.000;
 - Allegato Tecnico B, relativo alla Relazione Generale:
 - Relazione;
 - tavola “Carta degli elementi storici” in scala 1:35.000.

art. 4 (definizioni)

1. Ai fini del presente piano si intende per:

- **Alveo attivo:** L'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. In pianura è delimitato dal piede esterno dell'argine.
- **Area di potenziale allagamento:** area prospiciente il tratto arginato a rischio di allagamento per crisi da sormonto e/o collasso arginale, ed esterna alla fascia di pertinenza fluviale in cui le acque perdono il loro effetto dinamico e sono drenate dagli scoli del comprensorio di pianura.
- **Aree ad alta probabilità di inondazione:** le aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli "elementi antropici" presenti in tali aree e, rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato;
- **Aree di intervento:** le aree individuate sulla base del "progetto preliminare", così come definito dalla normativa in materia, degli interventi su esse previsti; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla Ai. Sono in ogni caso da considerare "aree d'intervento", anche quando non specificatamente indicato, le aree racchiuse dalle linee esterne di intersezione delle masse arginali con il piano di campagna;
- **Aree di localizzazione interventi:** le aree individuate sulla base di un'attività di verifica preliminare di fattibilità dell'intervento; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla Li, PF.M.Li, PF.V.Li;
- **Aree di potenziale localizzazione degli interventi:** individuate per la realizzazione di interventi previsti al fine di ridurre il rischio idraulico connesso con eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni e/o che potrebbero risultare necessarie nel caso in cui, nella fase di attuazione del piano, la progettazione preliminare degli interventi programmati dovesse dimostrare l'insufficienza o la non idoneità delle relative aree di localizzazione; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla Pi;
- **Aree forestali:** le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Le aree forestali si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa e uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento (rif. PMPF della R.E-R.);
- **Argini:** porzioni di terreno finalizzate a confinare masse d'acqua in quiete od in movimento a quote superiori a quelle del piano di campagna circostante;
- **Autorità idraulica competente:** ente o enti a cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative relative alla realizzazione di opere, rilascio concessioni, manutenzione e sorveglianza del corso d'acqua considerato;

- **Bacino montano:** territorio delimitato da spartiacque naturali le cui acque di superficie affluiscono tramite il reticolo idrografico nel corso d'acqua di fondovalle ed è delimitato verso la pianura dai confini delle unità idromorfologiche elementari (U.I.E.).
- **Carico antropico:** è il carico urbanistico indotto da presenza continuativa dell'uomo;
- **Centro abitato:** aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.
- **Ciglio di sponda:** linea che unisce i punti di maggior quota della sponda.
- **Corso d'acqua:** insieme delle aree che compongono l'ecosistema fluviale.
- **Fabbricato:** opera edilizia che definisce un volume chiuso atto a contenere una o più attività umane;
- **Fasce di pertinenza fluviale:** insieme delle aree all'interno delle quali si possono far defluire con sicurezza le portate caratteristiche di un corso d'acqua, comprese quelle relative ad eventi estremi con tempo di ritorno (TR) fino a 200 anni, mediante opere di regimazione a basso impatto ambientale e interventi necessari a ridurre l'artificialità del corso d'acqua e a recuperare la funzione di corridoio ecologico; fanno inoltre parte della fascia di pertinenza fluviale i terrazzi idrologicamente connessi, le aree da salvaguardare e regolamentare per ridurre i rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti. Le fasce di pertinenza fluviale si suddividono in PF.V o PF.M così come riportato nelle tavole 1 del Titolo II;
- **Fascia riparia:** ambiente di transizione ("ecotono"), fra l'alveo e le rive del corso d'acqua e l'ambiente terrestre circostante.
- **Fascia tampone:** porzione di terreno spazialmente individuabile con la fascia riparia, ma in questo caso esplica la funzione "tampone", ovvero limita gli apporti superficiali e sub-superficiali di elementi e di composti provenienti da fonti antropiche prevalentemente di origine diffusa.
- **Fenomeno stabilizzato:** movimento gravitativo non più influenzato dalle cause preparatorie e scatenanti che hanno portato alla sua origine ed evoluzione (fenomeno naturalmente stabilizzato), o movimento gravitativo, non più influenzato dalle cause preparatorie e scatenanti che hanno portato alla sua origine ed evoluzione, a seguito di interventi che hanno condotto alla sua stabilizzazione (fenomeno artificialmente stabilizzato);
- **Fossa livellare:** linea di drenaggio artificiale ad andamento trasversale alla linea di massima pendenza con profondità superiore a quella delle lavorazioni che raccoglie le acque di ruscellamento superficiale o sub-superficiale provenienti dai terreni di monte coltivati, per immetterle in impluvi naturali o in fossi collettori.
- **Fosso collettore:** linea di drenaggio artificiale disposta secondo la linea di massima pendenza, raccoglie le acque provenienti dalle fosse livellari e le convoglia entro il reticolo fluviale.

- **Fosso di guardia:** linea di drenaggio artificiale ad andamento trasversale alla linea di massima pendenza con profondità superiore a quella delle lavorazioni che raccoglie le acque di ruscellamento superficiale o sub-superficiale provenienti dai terreni di monte non coltivati (prati, pascoli e boschi) per immetterle in impluvi naturali o in fossi collettori;
- **Frana attiva:** frana in movimento o con evidenti segni di attività al momento del rilevamento;
- **Frana quiescente:** frana non attiva al momento del rilevamento per la quale sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e all'evoluzione del movimento gravitativo non hanno esaurito la loro potenzialità.
- **Infrastrutture:** opere complementari necessarie allo svolgimento di una attività economica o indispensabili per insediamenti urbani. Esse comprendono le reti tecnologiche e gli impianti.
- **Interventi non strutturali:** norme, prescrizioni, direttive e indirizzi.
- **Interventi strutturali:** opere necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e descritte nei suoi elaborati.
- **Manufatto edilizio:** opera edilizia non classificabile come fabbricato o infrastruttura;
- **Manutenzione:** le opere di manutenzione dei fabbricati comprendono:
 - gli "interventi di manutenzione ordinaria", cioè gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - gli "interventi di manutenzione straordinaria", cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - gli "interventi di restauro e risanamento conservativo", cioè gli interventi rivolti a conservare l'organismo e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo;

Per la definizione di manutenzione di manufatti e infrastrutture si rinvia alle normative in materia;

- **Modesti ampliamenti:** secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali e comunque inferiori alla superficie o volume esistente;
- **Nucleo abitato:** aggregato di edifici residenziali con uno o più servizi (pubblica illuminazione, posto telefonico pubblico, bar, negozio, ristorante); sono stati inseriti nei nuclei anche i quartieri residenziali privati privi di servizi e con viabilità ad uso comunale;
- **Piena ordinaria:** portata superata o uguagliata, dai massimi annuali verificati, in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione o, in assenza di osservazioni, portata con tempo di

ritorno compreso tra i due ed i cinque anni in relazione alla specificità dei luoghi ed alla presenza o meno di argini continui.

- **Realizzazione degli interventi strutturali:** l'intervento è realizzato alla data entro la quale viene dato l'esito positivo del collaudo funzionale o della regolare esecuzione delle opere.
- **Reticolo idrografico:** l'insieme degli alvei attivi. Esso comprende:
 - **il reticolo idrografico principale:** come individuato negli elaborati di piano;
 - **il reticolo idrografico secondario:** come individuato negli elaborati di piano;
 - **il reticolo idrografico minore:** come individuato negli elaborati di piano;
 - **il reticolo idrografico minuto:** non individuato negli elaborati di piano;
- **Rinaturalizzazione:** interventi che mirano a ristabilire condizioni più vicine a quelle naturali sia per le caratteristiche ambientali che per la complessità degli ecosistemi;
- **Rischio da frana:** esprime la probabilità di interferenza tra elementi di dissesto ed elementi antropici ed è definito dal prodotto dell'indice di pericolosità osservata per il valore socio-economico degli elementi esposti a rischio in una determinata U.I.E..
 - Pericolosità da frana: rappresenta la probabilità di accadimento di un fenomeno franoso in una determinata area.
 - Verifica di rischio da frana: è la constatazione di interferenza in atto o potenziale tra elementi di dissesto ed elementi antropici contenuti in una determinata U.I.E.;
- **Rischio idraulico e sua articolazione:** il rischio idraulico (R), per ciò che concerne i danni dovuti all'inondazione di una data area, è definito mediante la seguente espressione: $R = P \cdot W \cdot V$ dove P (pericolosità) è la probabilità di accadimento del fenomeno d'inondazione caratterizzata da una data intensità (quota raggiunta dall'acqua, tempi di inondazione, tempi di permanenza dell'acqua, ecc.); W (valore degli elementi a rischio) è il parametro che definisce quantitativamente, in modi diversi a seconda della tipologia del danno presa in considerazione, gli elementi presenti all'interno dell'area inondata; V (vulnerabilità) è la percentuale prevista di perdita degli elementi esposti al rischio per il verificarsi dell'evento critico considerato.

Articolazione:

- rischio irrilevante a livello di bacino (R0);
 - rischio moderato (R1), dove il danno atteso (prodotto del valore degli elementi esposti a rischio per la loro vulnerabilità) non comprende mai gravi danni all'incolumità delle persone, economici e ambientali;
 - rischio medio (R2), dove il danno atteso grave è previsto solo in riferimento ad aree a moderata probabilità d'inondazione;
 - rischio elevato (R3), dove il danno atteso comprende anche danni gravi solo in riferimento ad aree inondabili per eventi con tempi di ritorno di 50 anni;
 - rischio molto elevato (R4), dove il danno atteso è sempre grave e solo in riferimento ad aree inondabili per eventi con tempi di ritorno inferiori od uguali a 30 anni;
- **Sponde:** elevazione laterale del terreno diversamente inclinata costituente, per una sua parte, il limite laterale dell'alveo.

- **Terrazzo alluvionale:** superficie sub-pianeggiante inclinata verso la pianura e verso l'asse vallivo, delimitata da scarpate e costituita da depositi alluvionali la cui origine è da ricondurre all'evoluzione del sistema fluviale;
- **Terreno saldo:** terreno non sottoposto a lavorazioni agricole da almeno 8 anni;
- **Territorio urbanizzato:** territorio che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi. Per l'applicazione delle presenti norme il riferimento è ai territori urbanizzati definiti al 16 novembre 2001;
- **Tratto arginato:** parte del reticolo idrografico confinato da argini continui fino allo sfocio in altro corso d'acqua o in mare.
- **Unità idromorfologica elementare (U.I.E.):** unità territoriale di ordine gerarchico inferiore del bacino idrografico montano, utilizzata come unità di riferimento per le analisi dei dati di base e per la redazione delle carte di piano. E' l'ambito di applicazione delle norme, indirizzi e interventi relativi al bacino montano.
- **Versante:** porzione di U.I.E. delimitata da linee di displuvio e di impluvio che ne circoscrivono la circolazione idrologica superficiale.
- **Vulnerabilità:** grado di perdita di uno o più elementi a rischio in caso di accadimento del fenomeno potenziale.

TITOLO I RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI

art. 5 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate)

1. Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali, il presente piano perimetra e norma le aree in cui detti elementi a rischio interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto. Tali aree sono individuate nella tavola 1 “1. Carta del rischio nel territorio del bacino montano” e classificate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3).
2. La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:
 - zona 1 - area in dissesto;
 - zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
 - zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;
 - zona 4 – area da sottoporre a verifica;
 - zona 5 – area di influenza sull’evoluzione del dissesto.

A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10.

3. Le perimetrazioni per le aree a rischio classificate R3 e R4 di cui alle schede allegate e le relative norme specifiche, riportate agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, prevalgono rispettivamente sulla cartografia della tavola 2 “2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano” e sulle norme di cui al successivo art.12.
4. I successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L. 183/89. I Comuni competenti provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici secondo quanto previsto dall’art. 30 (effetti del piano) in base a quanto contenuto nelle schede allegate.
5. Nella progettazione degli interventi previsti, gli enti o uffici attuatori fanno riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede allegate.
6. Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del presente piano, l’Autorità di Bacino può conseguentemente adeguare la perimetrazione delle aree di cui al comma 2, secondo la procedura indicata al comma 3 dell’art. 14.

art. 6 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area in dissesto)

1. Nelle zone 1- area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture.
2. Nelle medesime zone 1 possono essere consentiti:
 - a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
 - b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e manufatti e delle infrastrutture esistenti;
 - d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, le opere connesse ad adeguamenti normativi e le opere su manufatti e fabbricati tutelati dalle normative vigenti;
 - e) interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio competente;
 - f) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano;
 - g) infrastrutture, manufatti e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano.

art. 7 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto)

1. Nelle zone 2 - area di possibile evoluzione del dissesto – e nelle zone 3 - area di possibile influenza del dissesto - non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture.
2. Nelle medesime zone 2 e 3, oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui all'art. 6, possono essere consentiti:
 - a) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti;
 - b) infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti;
 - c) nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;

- e) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano;
 - f) infrastrutture e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano;
 - g) nuovi fabbricati che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.
3. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) del comma precedente sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con quanto contenuto nelle schede di valutazione di rischio del presente piano seguendo la procedura di cui al comma 9 dell'art.14.

art. 8 (aree a rischio da frana perimetrare e zonizzate: area da sottoporre a verifica)

1. Nelle zone 4 - area da sottoporre a verifica, in assenza del provvedimento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, si applica l'articolo 7.
2. Nelle medesime zone 4, l'adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, l'adozione di nuove varianti e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato, sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo le specifiche contenute nell'Allegato n.3 "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana". In tali casi le Amministrazioni Comunali o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio sarà redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità;
3. Le Amministrazioni Comunali, sulla base dell'esito delle indagini di cui al comma 2, adottano un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato, seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5;
4. Le Amministrazioni Comunali inviano alla Autorità di Bacino e alle Province competenti per territorio il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione;
5. Le Amministrazioni Comunali sono tenute a mantenere in efficienza la rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino gli esiti delle periodiche letture. Dopo un periodo di osservazione di almeno 5 anni, l'Autorità di Bacino congiuntamente alla Amministrazione Comunale, sulla base degli esiti ottenuti valuterà l'opportunità di sospendere o continuare l'azione di monitoraggio.

art. 9 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi)

1. Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi sono vincolati alle seguenti prescrizioni:
 - a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
 - b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
 - c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
 - d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.
 - e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

art. 10 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per usi agroforestali)

1. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:
 - a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
 - b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio.
 - c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.

- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive.
Il bosco, se presente, va mantenuto.
- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale.
A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
- f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
- g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.
- h) Siepi e alberi isolati: nella lavorazione dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
- i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.
2. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:
- a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:
- le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto;
 - l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.

- b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva.
- c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammessi movimentazioni del terreno necessari alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.
- d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previe adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 1, lett. a.

art. 11 (elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4)

1. Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per le aree non perimetrate ovvero non inserite nelle schede, la tavola 1 “1. Carta del rischio nel territorio del bacino montano” individuano, oltre alle U.I.E. a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), quelle a rischio medio (R2) e moderato (R1).
2. I Comuni e gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili provvedono alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza indicati in legenda nella tavola 1 “1. Carta del rischio nel territorio del bacino montano” e compresi nelle U.I.E. classificate a rischio moderato (R1), a rischio medio (R2) e nelle porzioni di U.I.E. classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) non incluse nelle perimetrazioni di cui all’art.5. Gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili attuano tale verifica in fase di progettazione preliminare di interventi, esclusi quelli di manutenzione. In ogni caso i Comuni attuano tale verifica in fase di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in fase di adozione di nuove varianti e di attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi.
3. Gli Enti di cui sopra provvedono ad accertare le condizioni di interferenza in atto o potenziale tra i fenomeni di dissesto e i seguenti elementi a rischio: beni architettonici, cimiteri, insediamenti industriali e artigianali minori, allevamenti e trasformazione di prodotti agricoli, infrastrutture di trasporto, infrastrutture di servizio sulla base di specifiche indagini che dovranno riguardare le UIE o i versanti interessati, secondo quanto previsto nell’Allegato n.2 "Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1", e a trasmetterle, entro 60 giorni dalla loro redazione, ai Comuni interessati, all’Autorità di Bacino e alla Provincia.
4. I Comuni, nel rilasciare le autorizzazioni per interventi sugli elementi a rischio valutano la coerenza dei progetti con il risultato delle analisi.
5. Nel caso non sussistano più le condizioni di rischio in specifiche e definite U.I.E., sulla base di ulteriori studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del presente piano, l’Autorità di Bacino può conseguentemente adeguare la classificazione delle aree di cui al comma 1, secondo la procedura indicata al comma 3 dell’art.14.

art. 12 (attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano)

1. Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio il piano classifica le U.I.E. sulla base della pericolosità geomorfologica in unità non idonee a usi urbanistici, da sottoporre a verifica e idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, riportate nella tavola 2 “2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano”
2. Nelle U.I.E. non idonee a usi urbanistici, rappresentate nella tavola di cui al comma precedente, quando non interessate da zonizzazione di cui al comma 5 dell’art.14, non è da consentire né da prevedere la realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture ad esclusione di:
 - a) nuove infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti non diversamente localizzabili;
 - b) nuove infrastrutture non comprese nella lettera a), riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile;
 - c) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano;
 - d) infrastrutture e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano.
 - e) nuovi fabbricati e manufatti che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo quanto indicato nell’Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio".

3. Nelle medesime U.I.E. di cui al comma 2, sui fabbricati e infrastrutture esistenti possono essere consentiti soltanto:
 - a) opere di manutenzione;
 - b) opere di ristrutturazione edilizia;
 - c) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti;
 - d) cambi di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, purché coerenti con gli obiettivi del presente piano;

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo quanto indicato nell’Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio".

I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area soggetto a specifiche norme e limitazioni d'uso definite seguendo le modalità di cui al comma 2 dell’art.5. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all’Autorità di Bacino e alla Provincia entro 60 giorni dall’adozione.

4. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera b) del precedente comma 2 sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell’opera con gli obiettivi del presente piano in relazione ai

risultati della verifica di pericolosità e di rischio di cui al comma 2, seguendo la procedura di cui al comma 9 dell'art.14.

5. Nel caso non sussistano più le condizioni di pericolosità geomorfologica in specifiche e definite U.I.E., sulla base di ulteriori studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del presente piano, l'Autorità di Bacino può conseguentemente adeguare la classificazione delle aree di cui al comma 1, secondo la procedura indicata al comma 3 dell'art.14.
6. Nelle U.I.E. da sottoporre a verifica da parte dei Comuni, rappresentate nella tavola 2 "2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano", l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi e le previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato nonché la realizzazione di nuove infrastrutture sono subordinate a specifiche analisi secondo quanto indicato nell'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio", ad esclusione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del precedente comma 2.

I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area, soggetto a specifiche norme e limitazioni d'uso definite seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5.

Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino entro 60 giorni dall'adozione.

7. Nelle U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, rappresentate nelle tavole di cui al precedente comma 1, l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica, le previsioni di trasformazione urbanistica e la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 8.
8. Nelle U.I.E. di cui al precedente comma 7 i Comuni provvedono, in sede di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in sede di adozione di nuove varianti ed al momento della attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi, ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2, a verificare la presenza e la possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note.

I Comuni, in relazione alla presenza di tali elementi, applicano le disposizioni previste dal precedente comma 6.

9. Per l'intero territorio rappresentato nella tavola 2 "2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano" i Comuni provvedono, in sede di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in sede di adozione di nuove varianti ed al momento della attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2, a definire fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi alluvionali e delle scarpate rocciose non cartografate nelle tavole di Piano, nonché in prossimità del limite tra le U.I.E. e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico.

L'estensione di tali fasce di inedificabilità è definita sulla base del dissesto in atto o potenziale, degli elementi di pericolosità puntuali presenti, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati e della interferenza tra la dinamica idraulica e l'assetto geomorfologico.

I Comuni, in relazione alla presenza di tali elementi, adottano un provvedimento relativo alla individuazione delle fasce di inedificabilità, soggetto alle specifiche norme e limitazioni d'uso definite nell'art. 6 del presente piano.

Il provvedimento corredato della relativa documentazione tecnica è trasmesso all'Autorità di Bacino e alla Provincia entro 60 giorni dalla adozione.

art. 13 (sistema rurale e forestale)

1. Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme:
 - a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
 - b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, si deve provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio.
 - c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
 - d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola.
Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive.
Il bosco, se presente, va mantenuto.
 - e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale.
A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
 - f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
 - g) Viabilità minore: la viabilità podereale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili,

onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

- h) Siepi e alberi isolati: nella lavorazione dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
 - i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.
 - j) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.
 - k) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate al mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il territorio del bacino montano è suddiviso in funzione delle attitudini e delle limitazioni agli usi agroforestali in 5 zone omogenee e le stesse in sottozone in relazione al grado e tipo di dissesto. Le suddette zonizzazioni sono riportate nella tavola 3 "3. Carta del sistema rurale e forestale nel territorio del bacino montano".
- a) Zona 1, ambito forestale di collina e montagna stabile, sottozone 1a e 1b: Unità in equilibrio biofisico e/o unità con evidenze di regressione e/o disattivazione dei processi e delle forme erosive nelle quali si rileva una generale tendenza alla instaurazione di condizioni di equilibrio. Queste unità sono da destinare ad usi di tipo conservativo per la salvaguardia e il raggiungimento delle condizioni di equilibrio biofisico.
 - b) Zona 2, ambito agricolo di collina e montagna stabile, sottozone 2a e 2b: Unità caratterizzate da generale stabilità geomorfologica, i processi morfogenetici in atto sono riconducibili a erosione idrica e a movimenti gravitativi, in genere superficiali (creep e smottamenti), che normalmente interessano la coltre di alterazione. In queste unità sono ammessi tutti i tipi di colture con l'adozione di adeguate opere di regimazione idraulica e pratiche colturali finalizzate al contenimento dell'erosione di suoli.
 - c) Zona 3, ambito del margine appenninico, sottozone 3.a, 3.b: Unità caratterizzate da buona stabilità geomorfologica, appartenenti a microbacini sviluppati sui primi rilievi a raccordo con i territori di pianura. L'assetto geomorfologico ad altipiani, immergenti verso la pianura, più o meno modellati dai processi erosivi, interrotti da incisioni che si raccordano alle superfici sommitali con ripide scarpate e versanti brevi, conferisce a questa zona, anche grazie alla bassa energia di rilievo che le contraddistingue, buona stabilità geomorfologica. Localmente si rilevano movimenti gravitativi in prossimità dei contatti tra unità geologiche a diverso comportamento idrogeologico. In queste unità non sussistono limitazioni ad utilizzazioni agricole e forestali.

- d) Zona 4, ambito di collina e montagna instabile, sottozona 4.a, 4.b e 4.c: Unità caratterizzate dalla diffusa presenza di fenomeni gravitativi attivi e quiescenti. Le limitazioni che contraddistinguono queste unità si riferiscono principalmente al rischio di movimenti di massa connessi alle scadenti caratteristiche geomeccaniche delle rocce, allo sfavorevole assetto strutturale, alla eterogeneità litologica che contraddistingue le formazioni geologiche. Questa zona, in relazione allo stato di dissesto e alle attitudini dei suoli, è stata suddivisa in tre sottozone per le quali sono state previste specifiche destinazioni d'uso:
 - e) Sottozona 4.a, 4.c: territori da destinare ad usi di tipo conservativo finalizzati al raggiungimento di condizioni di stabilità geomorfologica.
 - f) Sottozona 4.b: in questi territori sono ammessi tutti i tipi di colture con l'ausilio di opere di regimazione delle acque superficiali e profonde e con interventi di sistemazione e consolidamento finalizzati alla stabilizzazione dei versanti.
 - g) Zona 5, ambito del calanco e del degrado, sottozona 5.a e 5.b: Unità fortemente degradate che hanno raggiunto la massima espansione e/o in rapida e progressiva evoluzione geomorfologica, nonché unità con evidenze di severi processi e forme erosivi inattivi e/o in progressiva attenuazione e regressione. Le intense limitazioni riducono il loro uso al mantenimento dell'ambiente naturale con finalità di tipo naturalistico e ricreativo.
3. Le azioni di politica agricola che prevedono incentivi a sostegno delle attività agro-silvo-pastorali devono essere coerenti con gli obiettivi, attitudini e limitazioni definite nei commi precedenti e devono attenersi ai contenuti specifici della *“Direttiva sulle pratiche colturali e di uso del suolo per il territorio montano e collinare”* di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate in specifiche zone e sottozone, sulla base di ulteriori studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del presente piano, l'Autorità di Bacino può conseguentemente adeguare la classificazione delle aree di cui al comma 2, secondo la procedura indicata al comma 3 dell'art.14.

art. 14 (norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico)

- 1. I Comuni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 80 del DPR. 616/77, adeguano gli strumenti urbanistici sulla base dei contenuti degli artt. 5, 11, 12, e 13 del presente piano in modo tale che gli stessi disciplinino l'uso del territorio, la sua salvaguardia e le trasformazioni d'uso, nonché la protezione dell'ambiente.
- 2. Le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, art. 12 commi 2, 3 e 4 del presente piano, sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici dalla loro approvazione ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L.183/89.
- 3. L'adeguamento delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree oggetto delle norme previste al comma 6 dell'art.5, al comma 5 dell'art.11, al comma 5 dell'art.12, e al comma 4 dell'art.13, è adottato, anche su proposta dei Comuni interessati, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti per territorio.

La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni e le Province interessate.

Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate per l'approvazione.

4. I Comuni possono zonizzare, anche su proposta di privati, U.I.E. o versanti contenenti elementi a rischio non significativi per la pianificazione di bacino, seguendo l'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" allegata alla Relazione Tecnica del Titolo I "Rischio da Frana e Assetto dei Versanti". I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5, soggetto a procedura ad evidenza pubblica. Il provvedimento definitivo, corredato dalla relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.
5. Fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali i Comuni possono zonizzare le aree interessate da previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nonché da eventuali nuove previsioni da inserire in varianti specifiche ricadenti in U.I.E. non idonee agli usi urbanistici, in relazione alla pericolosità assoluta e seguendo l'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" e l'Allegato n.3 "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" della Relazione Tecnica del Titolo I "Rischio da Frana e Assetto dei Versanti". I Comuni, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime seguendo la procedura di cui al comma 9 del presente articolo in merito alla compatibilità e coerenza della stessa con la metodologia sopra indicata, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5, soggetto a procedura ad evidenza pubblica. Il provvedimento definitivo, corredato dalla relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.
6. Dall'entrata in vigore dei Piani Strutturali non è più necessario il parere dell'Autorità di Bacino relativamente alle zonizzazioni di cui al precedente comma 5.
7. Le Regioni adeguano le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) ai contenuti del presente piano.
8. Il Comitato Istituzionale, previo conforme parere del Comitato Tecnico, può adottare con propria delibera modifiche:
 - al programma degli interventi al fine di migliorare l'efficacia o l'efficienza degli interventi stessi, nei casi in cui ne sia documentalmente dimostrata la necessità sulla base di approfondimenti progettuali;
 - agli allegati 1, 2, 3 alla relazione nei casi in cui risultino disponibili metodologie più idonee o dati di riferimento più precisi;
 - riguardanti limitate e specifiche correzioni alle tavole di piano nei casi in cui siano riscontrati e documentati meri errori grafici.
9. Il parere dell'Autorità di Bacino viene espresso con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si applica l'istituto del silenzio-assenso. L'Autorità di Bacino

può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.

10. Nei casi in cui si rendessero necessarie specifiche e limitate modifiche o integrazioni alle norme, al fine di una maggiore comprensione delle stesse, esse possono essere introdotte con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.

TITOLO II RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA

art. 15 (alveo attivo)

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico elevato o molto elevato e per consentire il libero deflusso delle acque, il piano individua il reticolo idrografico, ossia l'insieme degli alvei attivi. Il reticolo idrografico è riportato nelle tavole del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, vanno considerate le distanze planimetriche sia in destra che in sinistra dall'asse indicate nel successivo comma 9.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la realizzazione di opere di regimazione idraulica e di attraversamento trasversale. Può essere consentito inoltre lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali, un apprezzabile pericolo di danno per le persone e le cose, di inquinamento delle acque e di fenomeni franosi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
 - l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni alla data di adozione del presente piano;
 - il taglio o la piantumazione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
 - lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del DLgs 22/97 e s.m.i. nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo DLgs 22/97 e s.m.i.
3. Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa regolamentazione specifica dell'Autorità idraulica competente, di quelle relative a prato naturale permanente, a medicaio, a prato stabile polifita, con le rotazioni culturali strettamente necessarie.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Il progetto preliminare di nuove infrastrutture, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle

caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino espresso seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto le Regioni e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.
6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1, che sono comunque da considerare a tutti gli effetti esposti a rischio idraulico, sono consentiti soltanto:
 - opere di manutenzione;
 - opere finalizzate ad una sensibile riduzione della vulnerabilità;
 - opere imposte dalle normative vigenti;
 - opere sui fabbricati tutelati dalle normative vigenti.
7. La realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente anche sotto il profilo della congruenza con gli obiettivi e con le norme del presente piano.
8. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla presente normativa.
9. Quando l'alveo attivo non è arealmente individuato nelle tavole del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" e le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dall'asse del corso d'acqua comunque non inferiore a 20 m per il reticolo idrografico principale, a 15 m per quello secondario, a 10 m per quello minore e a 5 m per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.
10. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.
11. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino per l'adeguamento delle perimetrazioni secondo la procedura prevista dal comma 2 dell'art.24.

art. 16 (aree ad alta probabilità di inondazione)

1. Al fine della individuazione e della mitigazione del rischio idraulico elevato e molto elevato, la cui localizzazione è riportata nelle tavole del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica", e della limitazione degli elementi esposti a rischio, il piano individua le "aree ad alta probabilità di inondazione".

2. All'interno delle aree di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6 e 7, può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato o espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente.
3. All'interno delle aree di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6 e 7, può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.
4. Sui fabbricati esistenti all'interno delle aree di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, possono essere consentiti solo ampliamenti, opere o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, essere consentite:
 - a) opere imposte dalle normative vigenti;
 - b) opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti;
 - c) trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata;
 - d) opere di manutenzione.
5. Nella valutazione dell'incremento di rischio di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito nell'art. 4 delle presenti norme.
6. Può comunque essere attuato quanto previsto da provvedimenti concessori che siano stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano, e, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, gli interventi sulle aree i cui provvedimenti attuativi siano stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano.
7. Sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24:
 - la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui al comma 2;
 - la realizzazione delle nuove infrastrutture di cui al comma 3 ad eccezione di quelle al servizio degli insediamenti esistenti;
 - gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso di cui al comma 4 ad esclusione delle opere e trasformazioni di cui ai punti a), b), c), d) del medesimo comma 4.
8. Nel caso le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua e delle aree di cui al presente articolo subiscano modifiche tali da configurare diversamente il rischio idraulico in specifiche e definite zone, l'Autorità di Bacino può conseguentemente adeguare la perimetrazione delle aree di cui al comma 1, secondo la procedura indicata al comma 2 dell'art. 24, sulla base di studi idraulici, eseguiti da enti od anche da privati interessati, secondo i criteri e le metodologie indicate negli elaborati del presente piano, in cui venga dimostrato che le aree in oggetto non sono passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive, per eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 anni, o che il rischio idraulico interessa un'area diversamente configurata.

9. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione presenti in tratti non arginati dei corsi d'acqua e dove sono assenti elementi a rischio, la realizzazione di opere di regimazione fluviale è consentita solo nei casi in cui tale fatto non induca un incremento apprezzabile della pericolosità in altre zone.
10. Le porzioni delle aree ad alta probabilità di inondazione comprese nelle fasce di pertinenza fluviale di cui al successivo art.18 fanno comunque parte delle stesse e ad esse si applica anche quanto previsto dal medesimo art. 18.
Alle aree ad alta probabilità di inondazione si applica in ogni caso il comma 9 dell'art. 18.

art. 17 (aree per la realizzazione degli interventi strutturali)

1. Le aree per la realizzazione di interventi strutturali sono definite nell'art.4 e rappresentate nelle tavole del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica".
2. All'interno delle "aree di intervento", a meno di quanto previsto dal progetto preliminare approvato degli interventi strutturali da realizzare, non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di infrastrutture.
Sui manufatti edilizi e sui fabbricati esistenti all'interno delle aree d'intervento sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.
3. All'interno delle "aree di localizzazione interventi" non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di infrastrutture ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24.
I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche.
4. Sui manufatti e fabbricati esistenti all'interno delle "aree di localizzazione interventi" sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, opere di manutenzione, opere imposte dalle normative vigenti, opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti, trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.
5. All'interno delle "aree di potenziale localizzazione degli interventi" le amministrazioni comunali adeguano i loro strumenti urbanistici con scelte congruenti con l'eventuale utilizzo di tali aree per la realizzazione degli interventi strutturali previsti.
6. La perimetrazione e la classificazione delle aree per la realizzazione degli interventi strutturali può essere modificata con delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico in funzione dello sviluppo delle attività di progettazione degli interventi strutturali.

7. Ove necessario, il Comitato Istituzionale provvede con proprio atto a determinare le norme da applicare alle aree oggetto di interventi strutturali in relazione alle caratteristiche costruttive e gestionali degli stessi ed in coerenza con gli obiettivi del piano.

art. 18 (fasce di pertinenza fluviale)

1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica il piano individua le fasce di pertinenza fluviale, riportate nelle tavole del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica", suddivise in PF.V o PF.M.
2. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte in "PF.V" e "PF.M" non può essere prevista la realizzazione di nuovi fabbricati né di nuove infrastrutture, ad esclusione di interventi connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua e di quanto previsto ai successivi commi 3 e 5.
3. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte in "PF.V" e "PF.M" sono consentiti:
 - a) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - b) l'attuazione delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente di piano;
 - c) la previsione di nuovi fabbricati all'interno del territorio urbanizzato;
 - d) la previsione di nuovi fabbricati strettamente connessi alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi, non diversamente localizzabili;
 - e) pertinenze funzionali di fabbricati e di attività esistenti alla data di adozione del presente di piano.
4. La realizzazione di fabbricati sulle aree di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 3 è subordinata, nelle aree contraddistinte in "PF.V" e "PF.M", all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico di cui i Comuni competenti per territorio provvedono, nell'ambito del procedimento abilitativo, a verificare l'adeguatezza e il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 5 e a prevedere le opportune prescrizioni.
5. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte in "PF.M" può essere inoltre prevista la realizzazione di nuovi fabbricati costituenti espansioni contermini al territorio urbanizzato non diversamente localizzabili, a condizione che:
 - le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazione e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni;
 - gli interventi non incrementano il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non sono soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - gli interventi non comportano un incremento del pericolo di inquinamento delle acque.

6. Sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24:
 - a) il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali di cui al comma 3 lettera a) ad esclusione di quelli al servizio degli insediamenti esistenti;
 - b) i provvedimenti di attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui al comma 3 lettera b) ad esclusione di quelli riguardanti nuove occupazioni di suolo in aree già interessate da trasformazione edilizia, o aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano, o di infrastrutture e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente di piano;
 - c) l'adozione di strumenti della pianificazione urbanistica comunale riguardanti le espansioni di territorio urbanizzato di cui al comma 5;
 - d) le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico.
7. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale, individuate nella cartografia o da individuare secondo i criteri indicati al successivo comma 10, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei fabbricati esistenti in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano.
8. Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle attività agricole svolte all'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte in "PF.M".
9. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale contraddistinte in "PF.M" e "PF.V" sono vietate le nuove attività di smaltimento dei rifiuti, nonché l'esercizio di nuove attività finalizzate in via esclusiva al recupero degli stessi, ad eccezione di:
 - stoccaggio di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione e costruzioni;
 - riciclo/recupero della frazione dei rifiuti urbani costituita da sfalci e potature mediante trasformazione biologica;
 - smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante trattamento in impianti di depurazione.
10. Dove non individuato nella cartografia di piano, le presenti norme si applicano anche al reticolo principale, secondario, minore e minuto nei quali la "fascia di pertinenza fluviale" viene individuata secondo quanto di seguito indicato:
 - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale", elencati negli elaborati di piano del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario", negli elaborati di piano del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore", indicati negli elaborati di piano del "Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica" in una fascia

planimetricamente di 10 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;

- nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a sinistra che a destra dell'identificazione del corso d'acqua.
11. Dove non individuato nella cartografia di piano, le presenti norme si applicano anche al reticolo minore vallivo e di bonifica nei quali la “fascia di pertinenza fluviale” viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Il presente comma non si applica nei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.
 12. Tutte le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano a piste e percorsi ciclabili, viabilità di campagna, manufatti e attrezzature funzionali alla fruibilità pubblica degli ambiti fluviali, manufatti tecnici e opere similari la cui realizzazione è subordinata al parere dell'Autorità idraulica competente.
 13. La perimetrazione e la classificazione delle fasce di pertinenza fluviale possono essere modificate in limitate e specifiche situazioni, seguendo la procedura indicata al comma 2 dell'art. 24, nei casi in cui ne sia documentalmente dimostrata la necessità al fine di attuare assetti territoriali maggiormente congruenti con gli obiettivi del piano.
 14. Al fine della individuazione e della mitigazione del rischio idraulico elevato o molto elevato, all'interno delle fasce di pertinenza fluviale P.F.M, nei tratti per i quali il piano non ha predisposto lo studio idraulico, ogni nuovo intervento o intervento sull'esistente, ad esclusione di quanto consentito dal comma 4 lettere a), b), c) e d) dell'art.16, è subordinato alla dimostrazione, sulla base di una relazione idrologico-idraulica sottoscritta da un tecnico abilitato, del verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a. l'intervento ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme dell'art.16;
 - b. l'intervento non ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme del presente articolo.

art. 19 (bassa probabilità di inondazione)

1. La riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione (Tempo di Ritorno superiore ai 200 anni) è affidata alla predisposizione dei programmi di prevenzione e protezione civile ai sensi della L. 225/92 e s.m.i..

art. 20 (controllo degli apporti d'acqua in pianura e nel territorio collinare)

1. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, i Comuni, per le aree ricadenti nel territorio di pianura, nelle zone A e B del territorio collinare indicate nelle tavole 1.1 e 1.2 “Classificazione del reticolo idrografico e ambiti territoriali normati” del “Titolo II Rischio Idraulico e Assetto

della Rete Idrografica”, prevedono, nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane, per un volume complessivo di:

- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale per le aree ricadenti nel territorio di pianura;
- almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale per le aree ricadenti nel territorio collinare nella zona A;
- almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale per le aree ricadenti nel territorio collinare nella zona B.

Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un’adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dalla Autorità idraulica competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d’intesa con l’Autorità idraulica competente.
3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d’acqua o nei canali di bonifica, dall’Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall’Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d’indirizzo “Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura” .
4. L’adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d’invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all’attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d’invaso pari almeno a 100 metri cubi per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un’idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell’Autorità idraulica competente. Ai fini dell’applicazione del presente comma, i sistemi di “drenaggio tubolare sotterraneo” e di “scarificazione con aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d’invaso.
5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.

6. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Samoggia e Lavino e proporre l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale su parere del Comitato tecnico.
7. Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 4 del presente articolo può essere modificato con delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico.

art. 21 (controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema)

1. Al fine di verificare il livello di sicurezza idraulica fornito dalla rete di bonifica, i consorzi di bonifica competenti per territorio devono valutare l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 100 anni; devono inoltre definire linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dai rispettivi programmi di intervento. Tali studi devono essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino su proposta del Comitato Tecnico.
2. L'approvazione, da parte della Autorità competente, di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al precedente comma 1.
3. I consorzi di bonifica, i Comuni, le aziende di settore e gli altri enti interessati devono fornire all'Autorità di Bacino, entro un anno dalla data di approvazione del presente piano, tutti i dati in loro possesso riguardanti le caratteristiche:
 - funzionali, idrauliche e morfologiche dei collettori che si immettono nel reticolo idrografico principale e delle opere idrauliche eventualmente presenti nei punti di immissione;
 - idrauliche ed idrologiche dei bacini scolanti nei loro punti di immissione nel reticolo idrografico principale;
 - idrobiologiche relative alla qualità delle acque;
 - di ogni opera che modifichi il reticolo idrografico.I suddetti dati devono essere aggiornati ogni tre anni.
4. Ogni modificazione delle caratteristiche delle portate immesse nel reticolo idrografico principale, secondario, minore e di bonifica, indotta da interventi antropici, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.
5. Le modalità di funzionamento e di manutenzione delle opere idrauliche facenti parte dei corsi d'acqua e non gestite direttamente dall'Autorità idraulica competente, devono essere concordate e definite con l'Autorità idraulica medesima mediante apposita convenzione.

art. 22 (attraversamenti)

1. Al fine di verificare la loro funzionalità idraulica, l'Autorità idraulica competente provvede a censire gli attraversamenti interessanti il reticolo idrografico principale, secondario e minore.
2. Entro nove mesi dalla eventuale richiesta dell'Autorità idraulica competente, i soggetti titolari degli attraversamenti presentano alla stessa Autorità tutti i dati in loro possesso necessari per procedere ad una verifica idraulica degli stessi.
3. Tutti i nuovi attraversamenti devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva sui *“Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno”* di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni.

art. 23 (regolamentazione delle attività estrattive)

1. Nei corsi d'acqua del territorio oggetto del presente piano è vietata l'estrazione di materiali litoidi dagli ambiti fluviali costituiti dall'alveo attivo e dal demanio fluviale.
2. L'estrazione dei materiali litoidi nelle aree ad alta probabilità di inondazione è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino espresso seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24 in merito:
 - a) alle opere, anche se temporanee e funzionali al cantiere, che interferiscono con il regime idraulico e l'assetto del corso d'acqua;
 - b) alla sistemazione dell'area di escavazione in relazione all'assetto morfologico, alla stabilità e resistenza rispetto all'azione erosiva della corrente e alla salvaguardia delle caratteristiche qualitative delle acque.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
 - a) alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi inferiori ai 5.000 metri cubi, ovvero ai 20.000 metri cubi nei tratti classificati di II categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89 con le modalità di cui al successivo comma 4;
 - b) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera;
 - c) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica che rientrino nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 - d) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali che rientrino nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 - e) alle asportazioni manuali di ciottoli;
 - f) alle attività di cava ricadenti in aree golenali comprese tra argini continui autorizzate nel rispetto delle normative vigenti al 9 settembre 2002 o comunque previste da piani provinciali e comunali delle attività estrattive approvati secondo le procedure di legge;
 - g) agli interventi finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza di aree oggetto di autorizzazione vigente.

Nei tratti compresi fra argini continui su entrambi i lati, le asportazioni di limi e argille per gli scopi di cui alle lettere a) e c) non richiedono l'inserimento nei programmi di intervento.

4. Le modalità di riferimento ai fini dell'inserimento nei programmi di cui al comma precedente lettere a), c) e d) devono attenersi ai contenuti specifici della "*Direttiva per le attività estrattive in interventi di manutenzione, difesa, sistemazione idraulica e rinaturazione degli ambiti fluviali*" di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'estrazione dei materiali litoidi nelle fasce di pertinenza fluviale e nel caso di cui alla lettera f) comma 3 è sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino del Reno, espresso secondo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24, in relazione all'assetto morfologico finale dell'area e della natura degli eventuali materiali di riempimento.
6. Dalla data del 9 settembre 2002 i piani provinciali delle attività estrattive, prima della approvazione, devono essere trasmessi alla Autorità di Bacino per un parere di coerenza con gli obiettivi del presente piano.

art. 24 (norme di attuazione in materia di assetto della rete idrografica)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 15 (alveo attivo), 16 (aree ad alta probabilità di inondazione), 17 (aree per la realizzazione degli interventi strutturali), 18 (fasce di pertinenza fluviale), 20 (controllo degli apporti d'acqua in pianura e nella zona collinare), 23 (regolamentazione delle attività estrattive), sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici dalla loro approvazione ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L.183/89.
2. L'adeguamento delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree oggetto delle norme previste al comma 11 dell'art. 15 (alveo attivo), al comma 8 dell'art. 16 (aree ad alta probabilità di inondazione), al comma 6 dell'art. 17 (aree per la realizzazione degli interventi strutturali) e al comma 13 dell'art. 18 (fasce di pertinenza fluviale), sono adottate, anche su proposta dei Comuni interessati, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti per territorio.

La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni e le Province interessate.

Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate per l'approvazione.

3. Nelle "aree ad alta probabilità di inondazione" interessate dal programma degli interventi di cui all'art. 3, i vincoli e le prescrizioni di cui all'articolo 16 si applicano fino alla realizzazione degli interventi strutturali dallo stesso previsti. Il Comitato Istituzionale prende atto dell'avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della prevista nuova perimetrazione.

4. Il parere dell'Autorità di Bacino viene espresso con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si applica l'istituto del silenzio-assenso. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.
5. Il Comitato Istituzionale, previo conforme parere del Comitato Tecnico, può adottare con propria delibera modifiche:
 - al programma degli interventi strutturali al fine di migliorare l'efficacia o l'efficienza degli interventi stessi, nei casi in cui ne sia documentalmente dimostrata la necessità sulla base di approfondimenti progettuali;
 - agli allegati tecnici relativi alle metodologie per lo sviluppo di studi idraulici nei casi in cui risultino disponibili metodologie di calcolo più idonee o dati di riferimento più precisi;
 - riguardanti limitate e specifiche correzioni alle tavole di piano nei casi in cui siano riscontrati e documentati meri errori grafici.
6. Nei casi in cui si rendessero necessarie specifiche e limitate modifiche o integrazioni alle norme, al fine di una maggiore comprensione delle stesse, esse possono essere introdotte con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

TITOLO III QUALITÀ DELL'AMBIENTE FLUVIALE

art. 25 (conservazione e valorizzazione del demanio fluviale)

1. Le aree demaniali ricadenti all'interno delle aree di cui ai precedenti articoli 15 (alveo attivo), 16 (aree ad alta probabilità di inondazione) e 18 (fasce di pertinenza fluviale) sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento quali la realizzazione di parchi fluviali o aree protette.
2. Per la realizzazione di parchi fluviali, aree protette e aree di interesse naturalistico l'Autorità idraulica competente o altri soggetti come previsto dall'art. 11 della legge 183/89, devono acquisire per il progetto preliminare, il parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità e coerenza con gli obiettivi del presente piano espresso seguendo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 29.
3. Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dell'Autorità di Bacino e secondo le indicazioni contenute nella *"Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette"* di cui alla delibera n. 1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e successive modifiche e integrazioni.

art. 26 (costituzione, mantenimento e manutenzione delle fasce riparie)

1. L'ambito di applicazione della presente norma sono i corsi d'acqua del reticolo idrografico nel territorio del bacino montano come indicati negli elaborati di piano del Titolo II.
2. Al fine di favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona, di formare continui corridoi ecologici stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare gli ambiti di fitodepurazione rivolti in particolare agli inquinanti di origine diffusa e di stabilizzare le sponde, a partire dal ciglio della sponda del corso d'acqua deve essere realizzata e/o mantenuta, sia in sinistra che in destra idrografica, una fascia di vegetazione riparia larga almeno 10 metri, comprendente specie erbacee, arbustive ed arboree. Per i corsi d'acqua Lavino, Samoggia e Ghiaia di Serravalle costituiscono riferimento per l'adeguamento e/o la realizzazione e/o il mantenimento della fascia di vegetazione riparia le specifiche indicazioni riportate nell'Allegato Tecnico A.
3. Una fascia riparia con spiccata valenza "tampone" deve essere realizzata e/o mantenuta dai titolari della proprietà dei terreni e dall'Autorità idraulica per i terreni demaniali quando i terreni a ridosso del corso d'acqua sono utilizzati per colture produttive. Tale fascia tampone comprende specie erbacee, arbustive ed arboree.
4. I progetti di realizzazione e manutenzione di fasce riparie aventi funzione "tampone" devono essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità idraulica competente, che si esprime in relazione alla loro congruità rispetto all'equilibrio complessivo dell'asta fluviale e alla loro efficacia nei confronti delle attività antropiche presenti nei singoli tratti.

5. Al fine di riportare gli ambiti fluviali alle condizioni di diversità ecologica e di funzionalità di autodepurazione e conseguentemente sviluppare una coerente ed efficace tutela dell'ambiente fluviale e del paesaggio, le scelte progettuali degli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica degli ambiti fluviali devono tenere conto degli impatti connessi alle varie tipologie di intervento sia di tipo strutturale che manutentorio.
6. La manutenzione ordinaria degli ambiti fluviali dei corsi d'acqua deve assicurare principalmente il mantenimento, il più diversificato possibile, della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, favorendo la biodiversità e la diversificazione strutturale e favorire le specie di origine autoctona.
7. I modelli di gestione dei principali ecosistemi fluviali devono attenersi ai contenuti specifici della *“Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell'alveo e per il potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali”* di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni.

art. 27 (potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali)

1. I canali di sgrondo e i fossi stradali devono essere progressivamente adeguati al fine di garantire la massima autodepurazione delle acque e le migliori condizioni ecologiche del territorio. L'esecuzione di tali adeguamenti deve essere subordinata al nulla-osta del Comune competente per territorio.
2. Gli interventi più idonei per potenziare l'autodepurazione del reticolo idrografico di minore dimensione devono attenersi ai contenuti specifici della *“Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell'alveo e per il potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali”* di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni.

art. 28 (norme di attuazione in materia qualità dell'ambiente fluviale)

1. Nei casi in cui si rendessero necessarie specifiche e limitate modifiche o integrazioni alle norme, al fine di una maggiore comprensione delle stesse, esse possono essere introdotte con la medesima procedura di cui al comma 2 dell'articolo 24.
2. Il parere dell'Autorità di Bacino viene espresso con la medesima procedura di cui al comma 4 dell'articolo 24.

TITOLO IV NORME FINALI

art. 29 (effetti del piano)

1. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli enti locali, di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente piano. Di conseguenza, le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art.17, comma 4 della L.183/89, alle prescrizioni del presente piano.
2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, commi 2, 3 e 4 art.12, artt.15, 16, 17, 18, 20 e 23 del presente piano, le Regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del piano stralcio nella Gazzetta Ufficiale, emanano ove necessario disposizioni a carattere integrativo concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. A mente dell'art.17 comma 6 della L.183/89, gli enti territorialmente interessati dal piano, sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione.

Fermi restando i contenuti specifici del presente piano, i Comuni provvedono all'adeguamento con le eventuali specificazioni e integrazioni necessarie in relazione al dettaglio previsto per gli elaborati costituenti gli strumenti urbanistici.

3. Quando non risultino specificatamente sopravanzate o modificate, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti individuati nelle presenti norme e contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale in materia di opere idrauliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio.

art. 30 (coordinamento fra i piani)

1. Il Piano Territoriale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 267/00, o sue varianti, provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori regolamentati dal presente piano, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti.